MINISTERO DELL'INTERNO

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**

**Circolare F.L. 1/2018**

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA

OGGETTO: Spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Straordinario elettorale del personale comunale.

In data 28 dicembre 2017 sono state sciolte le Camere ed indette le elezioni politiche per il 4 marzo 2018.

In attesa di fornire dettagliate istruzioni con apposita Circolare si rammenta che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 400, lettera d), modificando la precedente disciplina normativa, ha apportato modifiche all'articolo 15 del decreto decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei comuni.

Pertanto ai sensi del citato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 8 gennaio 2018, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 9 marzo 2018, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per

persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione del pagamento dei compensi.

In merito, corre l'obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i. In particolare, nella determinazione autorizzativa debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Questo Ministero ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

Appena questo Ufficio conoscerà l'ammontare del finanziamento disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a comunicare alle S.S.L.L. l'importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune.

Nelle more della cennata comunicazione, si raccomanda di ribadire ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a carico degli enti medesimi.

Roma, lì 8 gennaio 2018

IL Direttore Centrale
(Verde)